

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
del Servizio Idrico Integrato
MARCHE SUD – ASCOLI PICENO

Viale Indipendenza n°42 – 63100 Ascoli Piceno



STATUTO

(Approvato con Delibera di Assemblea dell'Autorità di Ambito n. 1 del 27/02/2000)

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
<i>Art. 1 - Costituzione del Consorzio.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Finalità.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Funzioni.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 - Patrimonio del Consorzio.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Quote di adesione e di partecipazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Partecipazione degli Enti consorziati.....</i>	<i>4</i>
CAPO II - ORGANI DELL'AUTORITÀ DI AMBITO.....	5
<i>Art. 7 - Organi.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 - Assemblea.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - Funzionamento dell'Assemblea.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 - Competenze dell'Assemblea.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 - Consiglio di amministrazione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 - Elezione e revoca del Consiglio di amministrazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 - Competenze del Consiglio di Amministrazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 - Presidente.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17 - Collegio dei revisori dei conti.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 18 - Compiti del collegio dei revisori dei conti.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19 - Indennità di carica.....</i>	<i>10</i>
CAPO III - STRUTTURA ED UFFICI.....	11
<i>Art. 20 - Personale.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 - Direttore.....</i>	<i>11</i>
CAPO IV - RESPONSABILITÀ ED INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.....	12
<i>Art. 22 - Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Revisori dei conti e del Direttore.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 23 - Azioni di responsabilità.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 24 - Indennità e compensi degli amministratori.....</i>	<i>12</i>
CAPO V - FINANZA E CONTABILITÀ.....	13
<i>Art. 25 - Finanza e contabilità.....</i>	<i>13</i>

STATUTO DELL'AUTORITA' DI AMBITO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Costituzione del Consorzio

E' costituito un Consorzio obbligatorio fra Enti Locali con la denominazione di "Autorità di Ambito" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della L.R. 22 giugno 1998 n. 18, con sede ad Ascoli Piceno in viale Indipendenza n. 42.

Esso é dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia struttura organizzativa; e' costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.

Fanno parte del Consorzio i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 denominato Marche Sud - Ascoli Piceno, e precisamente i Comuni di *Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Altidona, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassi, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupramarittima, Fermo, Folignano, Force, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Maltignano, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montefortino, Montegallo, Monte Giberto, Montelone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monteprandone, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Palmiano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta* e la Provincia di Ascoli Piceno.

Art. 2

Finalità

1. Il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 "Marche Sud – Ascoli Piceno" quale risulta quale risulta dalla L.R. 18/1998 e di provvedere alla programmazione e al controllo della gestione di detto servizio.

Art. 3

Funzioni

1. Il Consorzio svolge funzioni di programmazioni e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino.

2. Tali funzioni riguardano in particolare:

- a. L'approvazione del programma su base ventennale, con stralcio iniziale decennale e con verifiche intermedie degli interventi per il perseguimento degli obiettivi della presente legge e, in particolare, del programma degli interventi e del piano finanziario;
- b. La conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 8 e 9, della legge 15 maggio 1997 n. 127, per la definizione e realizzazione di opere, interventi, o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;
- c. L'adozione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato sulla base della convenzione di tipo regionale;
- d. La scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato;
- e. L'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in relazione alla scelta di cui alla lettera d);
- f. L'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario sulla base di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;
- g. La determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe;
- h. L'approvazione delle seguenti convenzioni:
 1. convenzione per la definizione dei rapporti fra i diversi gestori del servizio idrico per il riparto delle spese di riscossione della tariffa prevista nell'ambito;
 2. convenzione fra il gestore, del servizio idrico ed i Comuni e le Province per la realizzazione, da parte dei soggetti gestori, delle opere necessarie per provvedere all'ammodernamento del servizio idrico e per far fronte ai casi di necessità;
 3. convenzione fra i soggetti gestori del servizio idrico per assicurare il controllo di qualità delle acque;
- i. la determinazione e l'aggiornamento dei livelli di imposizione tariffaria in relazione a quanto stabilito all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- j. la destinazione dei proventi finanziari per le necessità di funzionamento dell'Autorità d'Ambito e del servizio idrico integrato, nonché per gli investimenti;
- k. l'attività di controllo sui servizi gestionali, con particolare riguardo alla:
 4. verifica del raggiungimento di standard economico-finanziari e tariffari, nonché il livello di efficienza, affidabilità e qualità dei servizi assicurati all'utenza così come sono fissati negli atti di concessione e nelle convenzioni con i soggetti gestori;
 5. verifica dello stato di attuazione dei programmi di interventi.

Art. 4

Patrimonio del Consorzio

1. Il Consorzio e' dotato di un patrimonio costituito:
 - a. da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione;

- b. da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione con loro valutazione da effettuare in base al valore attuale;
 - c. da acquisti, permute, dotazioni, lasciti;
 - d. da contribuzioni straordinarie conferite dai Comuni consorziati o da terzi;
 - e. da ogni diritto che venga devoluto all'Autorità o acquisito dalla stessa;
 - f. dalle proprietà e capitali dell'Autorità di Ambito;
2. Potranno altresì essere assegnati al Consorzio beni in uso, locazione o comodato gratuito.

Art. 5

Quote di adesione e di partecipazione

1. Ciascun Comune partecipa all'assemblea e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione così determinate:
 1. 60 per cento pari alla popolazione residente;
 2. 35 per cento pari alla superficie territoriale.
2. L'ulteriore 5 per cento è assegnato alla Provincia.

Art. 6

Partecipazione degli Enti consorziati

1. Il Presidente dell'Autorità di ambito provvede a trasmettere agli Enti consorziati, ai soli fini di informazione, entro quindici giorni dalla loro adozione, gli atti deliberati dall'Assemblea.
2. Gli organi dell'Autorità di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Autorità in particolare:
 - a. attuano incontri con gli Enti locali partecipando anche, di propria iniziativa o a richiesta degli stessi, alle sedute dei relativi organi;
 - b. divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti consorziati.
3. Per i fini di cui al comma 2 il Consorzio ha l'obbligo di:
 1. esaminare le proposte presentate da associazioni, gruppi di cittadini ed utenti relative al servizio idrico;
 2. prevedere nella convenzione di affidamento del servizio idrico che l'ente gestore informi adeguatamente i sindaci dei Comuni consorziati e gli utenti in ordine alle variazioni ed alle interruzioni del servizio fornito;
 3. promuovere, e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti;
 4. curare i rapporti con istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi, ecc. e predisporre materiale a fine didattico;
 5. predisporre pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente agli utenti per illustrare i dati essenziali dei propri programmi e della propria attività.

CAPO II

Organi dell'Autorità di Ambito

Art. 7

Organi

1. Sono organi dell'Autorità di ambito:

- a. l'Assemblea;
- b. Il Consiglio di Amministrazione,
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8

Assemblea

1. L'Assemblea e' composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia o di un loro delegato.

Art. 9

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché tutte le volte che il Presidente o un numero di Enti consorziati, che rappresentino almeno un terzo delle quote, lo richiedano.
2. L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nei casi di urgenza mediante telegramma o telefax. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei componenti l'Assemblea almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
3. Gli atti relativi all'ordine del giorno sono contestualmente alla convocazione messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea presso gli uffici del Consorzio.
4. Qualora debba provvedersi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, l'Assemblea e' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.
5. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando partecipano ad essa tutti gli Enti consorziati.

Art. 10

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'Autorità d'Ambito.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche tranne nelle quali si trattino argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone.
3. In prima convocazione l'Assemblea é valida con la presenza dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. In seconda convocazione qualunque sia la quota di partecipazione al Consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio presenti.
5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere d), e), f), g), e z) dell'art. 11 e' richiesto il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio.
6. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
7. Qualora l'Assemblea vada deserta per due volte consecutive in prima e in seconda convocazione, ovvero qualora non si riesca a raggiungere le maggioranze prescritte al fine di ottemperare agli obblighi e termini previsti dal presente statuto o da norme di legge, La Regione interviene con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta.
8. Delle sedute dell'Assemblea é redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal dipendente del Consorzio che svolge funzione di segretario.

Art. 11

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea detta gli indirizzi dell'attività del Consorzio e delibera nelle seguenti materie:
 - a. Elezione del Presidente e del Vice Presidente fra i suoi componenti;
 - b. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d. Nomina del Direttore;
 - e. Approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - f. Determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile e la ripartizione tra i Comuni delle rispettive quote di partecipazione;
 - g. Approvazione del programma di interventi e del relativo piano finanziario per la gestione integrata del servizio idrico, che deve indicare le risorse disponibili e quelle da reperire;
 - h. Approvazione delle tariffe;
 - i. Scelta del regime giuridico per la gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalla convenzione tipo;

- l. Determinazione degli standard di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi integrati, tenuto conto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dallo Stato;
- m. Definizioni delle procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio, nonché per l'eventuale revoca dello stesso;
- n. Affidamento del servizio idrico integrato;
- o. Approvazione di regolamenti interni;
- p. Approvazioni delle convenzioni per l'attività di controllo sui servizi prestati;
- q. Approvazione del regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della gestione del servizio ai sensi della legge 241/1990;
- r. Approvazione della carta dei servizi;
- s. Determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti propri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
- t. Approvazione del rapporto annuale redatto dall'ufficio di direzione sull'attività di controllo e vigilanza della gestione dei servizi idrici;
- u. Revoca del Consiglio di Amministrazione;
- v. Decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi e con le procedure previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e negli altri casi previsti dal presente statuto;
- z. Proposta delle modificazioni da apportare alla convenzione e allo statuto del Consorzio;
- aa. Azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti;
- bb. Determinazione delle quote di adesione al capitale di dotazione del Consorzio dei singoli Comuni;
- cc. Adozione di tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio di Amministrazione richieda il suo voto.

Art. 12

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 Consiglieri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio.
2. Per la durata in carica si applicano ai componenti del Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica delle assemblee elettive degli enti locali.
3. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla vacanza.
4. L'assemblea provvede alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze. I componenti del Consiglio di Amministrazione che

surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
6. La scadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Elezione e revoca del Consiglio di amministrazione

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con votazione unica a scrutinio palese con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, sulla base di una proposta contenente l'indicazione del Presidente, sottoscritta da portatori di almeno un terzo delle quote.
2. Alla lista che ottiene la maggioranza dei voti, oltre al Presidente, e' attribuito il 70 per cento dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il restante 30 per cento e' assegnato alla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; il candidato a Presidente di detta lista assume le funzioni di Vicepresidente.
3. Il consiglio di amministrazione può essere revocato e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata da possessori di almeno un terzo delle quote di partecipazione, approvata all'Assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
4. Può altresì essere revocato il singolo componente del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Autorità di Ambito approvata dall'Assemblea con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. L'attività del Consiglio di Amministrazione é collegiale. Il Consiglio delibera con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, ad esse partecipa il Direttore.

Art. 15

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione del Consorzio e in particolare:
 - a. Predispone gli atti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m), n), o), q), r), e s) dell'art. 11;
 - b. da esecuzioni alle deliberazioni dell'Assemblea;

- c. approva la determinazione delle dotazioni organiche del personale del consorzio e le d. relative variazioni nonché gli atti di programmazione previsti dalla legge in materia;
- d. designa il Direttore;
- e. delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- f. delibera in merito ad eventuali incarichi professionali di consulenza ed assistenza;
- g. nomina il segretario delle sedute.

Art. 16

Presidente

1. Il Presidente e' il legale rappresentante del Consorzio ed esercita le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
 - b. rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c. sovrintende al buon andamento del Consorzio;
 - d. attende a tutti gli adempimenti che gli sono demandati per legge o per statuto.
2. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse ne viene data notizia all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre componenti individuati secondo le leggi vigenti. Esso elegge nel proprio seno con voto limitato a due componenti, un Presidente;
2. Il Collegio resta in carica tre anni, e comunque fino alla sua ricostituzione.
3. I componenti del Collegio non sono revocabili, salvo inadempienza, sono rieleggibili per una sola volta.
4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i componenti dell'Assemblea, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti entro il quarto grado, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazioni retribuite di vario tipo che abbiano con lo stesso liti pendenti.
5. I revisori dei conti sono inviati alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione quando detti organi discutono argomenti di carattere economico-finanziario.

Art. 18

Compiti del collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle sue risultanze, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto

consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

2. Nell'esercizio della loro attività hanno libero accesso agli atti e documenti del Consorzio;
3. Essi devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
4. I Revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di loro competenza.
5. Il Collegio dei revisori dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed all'Assemblea.

Art. 19

Indennità di carica

1. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposta una indennità di carica il cui ammontare è fissato dall'Assemblea del Consorzio.



CAPO III

Struttura ed uffici

Art. 20

Personale

1. La dotazione del personale del Consorzio é determinata con la pianta organica.
2. Al personale dipendente del Consorzio si applicano le norme e la contrattazione collettiva del comparto degli enti locali, ad eccezione del Direttore la cui normativa é regolata mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 142/1990.
3. Ai dipendenti trasferiti dai Comuni, Enti, dai Consorzi pubblici e dalle aziende speciali si applica la normativa degli Enti pubblici relativa alla mobilità o quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile.

Art. 21

Direttore

1. Al Direttore sono affidati i seguenti compiti:
 - a. coordina l'attività di amministrazione predisponendo gli atti necessari da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - b. coordina l'attività di controllo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti dal Consorzio;
 - c. dirige il personale del Consorzio;
 - d. provvede alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento del Consorzio;
 - e. provvede a dare applicazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea;
 - f. cura i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con le altre Autorità di ambito e con la Regione;
 - g. presiede le gare d'appalto;
 - h. sottoscrive le convenzioni e i contratti con i terzi;
 - i. firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione.

CAPO IV

Responsabilità ed indennità degli amministratori

Art. 22

Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Revisori dei conti e del Direttore

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli del Collegio dei revisori dei conti e il direttore devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza del mandatario e sono solidamente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti allo stesso dall'inosservanza di tali doveri.

Art. 23

Azioni di responsabilità

1. L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti o del Direttore e' promossa in seguito a deliberazione motivata dell'Assemblea del Consorzio.
2. Il provvedimento di avvio di azione di responsabilità e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Indennità e compensi degli amministratori

1. Agli amministratori competono le indennità ed i rimborsi spese stabiliti dall'Assemblea nei limiti delle norme di legge in vigore.

CAPO V

Finanza e contabilità

Art. 25

Finanza e contabilità

1. Per la finanza e contabilità del consorzio si applicano le norme vigenti per gli enti locali, in quanto compatibili.
2. I costi di funzionamento del Consorzio sono determinati in sede di bilancio e sono posti integralmente a carico degli enti consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all'assemblea.
3. Il fabbisogno finanziario e' indicato nel bilancio di previsione da presentarsi all'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'esercizio interessato.



